

ASSOCIAZIONE CULTURALE
PER LO STUDIO DEL DIRITTO

techne

EDIZIONE SPECIALE PER IL
XXIX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Bologna 13-16 novembre 2008

Direttore responsabile

GLAUCO RIEM

Redazione

STEFANO CORSINI
FRANCESCO MIRABELLI
LUCA ZENAROLLA
PAOLO VICENZOTTO

Vicolo Chiuso, 5 - 33170 Pordenone
tel. 0434 522866 - fax 0434 246429 rivistatech-
ne@yahoo.it
www.rivistatechne.it

Realizzazione editoriale

Forum, Editrice Universitaria Udinese srl
Via Palladio, 8 - 33100 Udine
www.forumeditrice.it

Stampa

Lithostampa, Pasian di Prato (UD)

Reg. Trib. di Pordenone n. 514 del 27.07.2004

SOMMARIO

EDITORIALE GLAUCO RIEM	5
DA MIHI FACTUM DABO TIBI 'TELEMATICUS' IUS GLAUCO RIEM	8
UN'AVVOCATURA DIGITALE DI RESPIRO EUROPEO MARCO VIANELLO	12
L'OPEN SOURCE NEGLI STUDI LEGALI DAVID D'AGOSTINI	18
PROCESSO CIVILE TELEMATICO TRA ILLUSIONE E NUOVE REALTÀ OPERATIVE CARLA SECCHIERI	27
SICUREZZA INFORMATICA FRA PARANOIA E VIRTÙ GIORGIO BATTAGLINI	32
UN NUOVO APPROCCIO ALL'USO DEI SOFTWARE DI GESTIONE DELL'ATTIVITÀ FORENSE E DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI FABRIZIO PETTOELLO	38
GLI STANDARD OPERATIVI E LE LIBERTÀ INDIVIDUALI NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO EMANUELE FORNER	43
LA FIRMA DIGITALE E LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DARIO OBIZZI	54
I LIMITI DI UTILIZZABILITÀ DEI DATI NELL'AMBITO DEL PROCESSO GIULIA FERRARESE	61
La vignetta di FEDERICO CECCHIN	74

GLI STANDARD OPERATIVI E LE LIBERTÀ INDIVIDUALI NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Emanuele Forner

Delegato alle comunicazioni telematiche nell'Ufficio per la Formazione della Scuola di Formazione Permanente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, vice presidente della Camera degli Avvocati di Portogruaro

L'intento del legislatore

Il processo civile telematico (*d'ora in avanti, e per brevità, PCT*) dovrebbe costituire, nelle intenzioni del Legislatore, se non proprio la panacea dei beni noti mali della giustizia civile italiana, quantomeno qualcosa che ci va molto vicino.

In effetti, la realizzazione del PCT adeguerebbe una macchina alquanto sgangherata (*la giustizia civile*) ai mezzi tecnologici che in moltissimi altri campi della vita sociale sono ormai quotidianità. Senza abbandonarci a visionarie fughe in avanti, l'adozione degli strumenti informatici e telematici nell'amministrazione della giustizia potrebbe permettere il recupero di un'efficienza che oramai, più che ricordo, è leggenda, senza richiedere costi proporzionali al risultato.

All'atto pratico, il PCT dovrebbe consistere (*quantomeno nel breve e medio periodo*) nell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per due principali filoni di attività:

- 1) la "digitalizzazione" dei documenti, cioè il progressivo abbandono del tradizionale supporto cartaceo in favore della creazione, memorizzazione, consultazione, conservazione e archiviazione su supporto informatico (*magnetico, ottico e/o elettronico*); in altri termini, anziché in fascicoli e faldoni, atti e documenti del PCT saranno conservati su dischi rigidi, dischi ottici (*CD e DVD*) e dischi allo stato solido (*chiavi USB et similia*); ciò consentirà nel contempo un enorme risparmio in termini di spazi necessari per gli archivi (*non più magazzini stracolmi e debordanti di carte e cartacce, ma armadietti di contenute se non piccole dimensioni*)

e un'accessibilità ai dati in tempo pressoché reale, magari e soprattutto anche dallo studio dell'avvocato via internet;

- 2) la trasmissione dei documenti digitalizzati per via telematica a e dall'ufficio giudiziario, in luogo della tradizionale attività di deposito e prelievo degli omologhi cartacei nel luogo fisico dell'ufficio medesimo; in concreto, niente più avvocati, praticanti, consulenti e tutta quella umanità varia che oggidi suole affollare le cancellerie dei palazzi di giustizia, ma flussi di bit che viaggiano a velocità sempre maggiori lungo le autostrade dell'informazione: l'interazione fra i soggetti pubblici e privati del servizio Giustizia sarà quindi virtuale, tecnologica, asettica, esatta.

L'attuale realtà

L'idea del PCT è assai affascinante; presenta tuttavia lo svantaggio di richiedere un'infrastruttura assai complessa ed esigente in termini di risorse:

- dal lato sistemico, è necessario creare una rete informatica in grado di supportare i flussi di dati in maniera sicura, sia sotto il profilo dell'affidabilità del sistema (*affinché non si verificchino interruzioni dell'attività o perdite di dati*), sia sotto il profilo della protezione dei dati trasmessi (*acciocché nessun malintenzionato o extraneus possa illecitamente intercettare le informazioni*);
- dal lato degli operatori, è necessario formare adeguatamente quanti col PCT finiranno per interagire.

“Or incomincian le dolenti note”¹: per quanto concerne l'infrastruttura IT, siamo parecchio indietro; tant'è vero che il PCT è stato avviato, per ora, solo in via sperimentale, per un numero ristretto di sedi giudiziarie e solo per la fase di richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo.

Sotto un differente aspetto, va un po' meglio con il progetto PolisWeb, nel senso che a oggi risultano caricati sul sito nazionale PolisWeb i dati di 177 Uffici Giudiziari², di cui 66 Sezioni Distaccate di Tribunale e 16 Corti d'Appello; allo stato attuale, PolisWeb consente di consultare *on-line* i dati relativi alle cause pendenti (*l'equivalente - assai evoluto - del vecchio ruolo cartaceo che si è soliti faticosamente sfogliare nelle cancellerie*).

L'aspetto più densamente problematico, tuttavia, è rappresentato dal “fatto-

re umano", ossia la resistenza da parte dei vari operatori del settore (*magistrati, cancellieri e loro collaboratori, ma anche gli avvocati non sono da meno...*) all'introduzione delle nuove tecnologie.

È una storia già sentita, *usque ad nauseam*: i ritornelli più ricorrenti suonano più o meno "io di computer non ci capisco niente" oppure "è troppo difficile/complicato"³.

Appare quindi assolutamente necessaria una forte e decisa attività di formazione degli operatori, non solo e tanto sull'utilizzo concreto degli specifici programmi da adoperare, quanto e in primo luogo per un aperto e disponibile approccio al mezzo informatico.

Non sarà facile, ma non si danno alternative: la rivoluzione informatica non consente restaurazioni.

Il processo telematico: come dovrebbe essere

Abbiamo detto che il PCT dovrebbe consentire di effettuare la gran parte delle attuali operazioni di cancelleria (*depositi, iscrizioni etc.*) per via telematica, cioè mediante la trasmissione a distanza di documenti digitali fra le diverse sedi fisiche degli operatori interessati.

Per fare un esempio concreto, per iscrivere a ruolo una causa l'avvocato, anziché recarsi di persona al Tribunale e depositare il fascicolo di parte completo di nota d'iscrizione a ruolo e quant'altro nel tradizionale formato cartaceo, potrà semplicemente trasmetterne l'omologo digitale tramite posta elettronica certificata.

Allo stato attuale, infatti, le specifiche tecniche del PCT prevedono, in estrema sintesi, che atti e documenti siano predisposti in formato PDF⁴ e raccolti in una "busta elettronica", indi trasmessi via posta elettronica certificata (*PEC*).

Il Ministero della Giustizia ha predisposto, sinora, alcuni appositi *software*⁵, fra cui merita segnalare:

- *NIR - Nota di Iscrizione a Ruolo*: un'applicazione scritta in Java⁶ e disponibile (*lodevolmente*) per diverse piattaforme: Microsoft Windows (*ma non ancora per Windows Vista!*), Linux e MacOS; NIR fornisce un'interfaccia di tipo "*wizard*" per la compilazione e stampa della nota d'iscrizio-

ne a ruolo, comprensiva di codici a barre tridimensionali (*sarebbe interessante già da subito, se fosse stata realizzata meglio, soprattutto per quanto attiene gli aspetti della formattazione e della stampa del documento*);

- *Consolle Avvocato*: già noto come "redattore", è il *software* che si occupa sostanzialmente della predisposizione della "busta elettronica" da inoltrare per via telematica all'Ufficio Giudiziario.

Questi *software* costituiscono gli strumenti indispensabili per utilizzare il PCT, ma non esauriscono le necessità dell'utente, il quale - ovviamente - dovrà disporre anche di un programma di elaborazione di testi per redigere gli atti e di un programma per convertirli in formato PDF (*oltre, naturalmente, ai software necessari per la gestione dei documenti da allegare, incluso un software per convertire anch'essi in formato PDF*); inoltre, saranno necessari *software* per la firma digitale dei documenti e un *account* PEC. Semplificando al massimo la procedura, l'avvocato dovrà predisporre con gli appositi programmi gli atti (*inclusa la nota d'iscrizione a ruolo*) e i documenti allegati, dovrà firmarli digitalmente, dovrà inserirli nella busta digitale e inviare quest'ultima via PEC, il tutto tramite *Consolle Avvocato*; il sistema prevede, poi, modalità di certificazione dell'avvenuto ricevimento dell'invio da parte dell'Ufficio Giudiziario.

I requisiti tecnici del sistema visti dalla parte dell'avvocato

Alquanto incongruamente, *Consolle Avvocato* richiede un sistema dalle seguenti caratteristiche minime:

- PC con CPU Intel Pentium III 500 Mhz e RAM 128 MB (*256 MB consigliata*);
- sistema operativo Microsoft Windows 2000 o Microsoft Windows XP (*aggiornati all'ultimo service pack disponibile*);
- elaboratore di testi Microsoft Word (*versioni 97 oppure 2000 oppure XP, aggiornati all'ultimo service pack disponibile*);
- *browser web* Microsoft Internet Explorer (*versione 6 o superiore*).

L'elaboratore di testi Microsoft Word non è in realtà indispensabile, dal momento che *Consolle Avvocato* e il sistema complessivo del PCT utilizzano

PDF come unico formato di file; di talché, l'avvocato ben potrà redigere i propri atti con qualunque *word processor* purché gli sia possibile alla fine convertire il documento in PDF; tuttavia, Consolle Avvocato è progettato per integrarsi con Microsoft Word e con il *software* di conversione in PDF in modo da consentire la gestione dell'intero procedimento di realizzazione del fascicolo elettronico dall'interfaccia di Consolle Avvocato.

Processo civile telematico: gli anelli deboli

Abbiamo detto che i requisiti di sistema per Consolle Avvocato presentano incongruenze: in primo luogo, c'è da chiedersi perché NIR sia stato realizzato in versione multiplatforma (*cioè, per diversi sistemi operativi*) e Consolle Avvocato solo per Microsoft Windows (*peraltro, escludendo la versione Vista e, pertanto, quanti siano in possesso solo di PC relativamente nuovi*).

A parte questa contraddizione interna, le scelte tecniche alla base del sistema PCT suscitano più d'una perplessità.

Dal lato squisitamente tecnico, occorre chiedersi perché si sia scelto di confinare gli strumenti indispensabili al funzionamento del PCT entro l'ambito di *software* proprietari e chiusi quali i prodotti Microsoft.

È vero che tali prodotti occupano la fascia maggiore del mercato IT, ma negli ultimi tempi le alternative disponibili (*MacOSX e GNU/Linux, per dire che i più noti*) stanno prendendo sempre più piede (*complice anche l'infelice riuscita di Windows Vista*).

Inoltre, è un dato ormai noto che in punto affidabilità e sicurezza del sistema operativo le alternative a Microsoft Windows risultano alquanto preferibili (*si pensi, per esempio, alla vulnerabilità ai virus e al malware in genere: GNU/Linux e MacOSX sono notevolmente meno affetti da tale problema rispetto ai sistemi Microsoft Windows*).

Ma, anche a voler rimanere entro l'ambiente Windows, sotto il profilo del *browser web* vi sono prodotti concorrenti a Internet Explorer (*fra tutti: Mozilla Firefox e Opera*) reputati di gran lunga più sicuri e affidabili.

Per tacere della sempre maggiore diffusione di prodotti alternativi a Microsoft Word e Microsoft Office (*uno su tutti: OpenOffice.org*), anche per

ovviare all'inconveniente dell'elevato costo delle licenze d'utilizzo dei programmi Microsoft (*rimanendo, beninteso, nella legalità...*).

In buona sostanza, confinarsi nell'ambiente Windows, senza un'effettiva giustificazione tecnica e senza offrire alcuna praticabile alternativa, equivale a introdurre surrettiziamente un'imposta occulta, giacché l'avvocato, per utilizzare il PCT, dovrà munirsi di quei determinati programmi pagandone le salate licenze (*oltretutto, neanche a vantaggio dello Stato, ma di un imprenditore commerciale privato!*), con buona pace dell'art. 23 Cost.

Ma non è solo una questione economica (*anche se, di questi tempi, non so quanti - soprattutto fra i colleghi di fresca abilitazione o meno affermati - possano permettersi il lusso di trascurarla tout court*), né le perplessità si limitano a quanto appena esposto.

Sotto altro profilo, dalla documentazione presente sul sito ufficiale del PCT pare evincersi la scelta ministeriale di non realizzare e distribuire *in proprio* i *software* necessari all'interazione tra avvocato e Ufficio Giudiziario, ma di limitarsi a dettarne le specifiche e pubblicare degli abbozzi di codice, lasciando poi alle varie *software house* interessate di sviluppare programmi da lanciare poi sul mercato.

La scelta è decisamente criticabile.

Già i *software* ministeriali non sono completamente *open source*, cioè il codice di programmazione non è liberamente accessibile, quindi non è possibile controllare come quei programmi siano strutturati e quali attività in effetti svolgano; il che solleva questioni di non poco conto in termini di sicurezza e tutela della *privacy*⁷.

Il fatto, poi, che a ciascuna *software house* sia consentito di implementare il codice ministeriale nel proprio prodotto aggiunge ulteriori preoccupazioni, se il programma non sia rilasciato con licenza che contempra l'accesso al codice sorgente (*chi può garantire, altrimenti, che le varie versioni commerciali di Consolle Avvocato non contengano spyware o peggio?*).

Senza contare, infine, i problemi di compatibilità che potrebbero sorgere dal fatto che il *software* non sia unico ma offerto in più varianti⁸.

Resta, comunque, la prospettiva di costringere chi voglia esercitare una determinata professione (*quella di avvocato, nel nostro caso*) a dotarsi di

strumenti indispensabili forniti in regime di oligopolio (*se non di monopolio tout court*), così aprendo un fronte di possibile contrasto con gli artt. 24 e 41 Cost. (*oltre al già rammentato art. 23 Cost.*).

Ma le “stranezze” non finiscono qui.

Consolle Avvocato, dicevamo, si integra con Microsoft Word e con esso soltanto: a che pro, dal momento che poi il formato scelto come standard per il PCT (*PDF, ricordiamo*) non è nativamente supportato da Microsoft Word (*se non, e comunque tramite un plugin aggiuntivo, dalla versione 2007, che peraltro non appare neppure compatibile con Consolle Avvocato*)? È solo perché Microsoft Word risulta essere il *word processor* più diffuso? Dalla perplessità ai sospetti il passo è sgradevolmente breve...

Ancora: se pure PDF è un formato proprietario (*di Adobe Systems*), le sue specifiche sono da tempo pubbliche e sono reperibili abbastanza facilmente programmi liberi e gratuiti in grado di convertire quasi ogni tipo di file in formato PDF, così da non imporre il ricorso ad Adobe Acrobat (*programma soggetto a licenza onerosa, ed alquanto*).

Tuttavia, in punto di principio sarebbe forse stato preferibile adottare tra gli standard per il PCT anche il formato ODF (*che ha il pregio di essere un formato libero, aperto e ufficialmente riconosciuto come standard internazionale: ISO/IEC 26300:2006*).

ODF è il formato predefinito di OpenOffice.org (*un'equivalente alternativa a Microsoft Office, compatibile con i formati proprietari di quest'ultimo, ma libera, gratuita e multiplatforma*), ma anche di altre suite per ufficio (*Lotus Symphony, KOffice*) e in ogni caso liberamente implementabile da chiunque (*anche da Microsoft se, improbabilmente, lo volesse*).

Certo, ODF non potrebbe essere usato per i documenti (*i quali, in buona parte, risulteranno da digitalizzazione di originali cartacei*), ma non si vede perché escluderlo per gli atti:

- se la preoccupazione concerne la modificabilità del documento, a un tanto ovvia la firma digitale (*che garantisce appunto la genuinità del documento e rivela qualsiasi modificazione apocrifa*);
- se, invece, la preoccupazione concerne il puro aspetto del documento, non dovrebbe essere prevalente sul profilo contenutistico; cioè, dal

momento in cui lo standard ISO/IEC garantisce la gestibilità del documento anche tramite un *software* diverso da quello che lo ha creato (*purché conforme alle specifiche dello standard*), eventuali difformità limitate ad aspetti secondari (*i tipi di carattere, prevalentemente*) non dovrebbero assumere più importanza della libertà dell'utente di scegliere quali strumenti adoperare in concreto.

L'importanza dell'"opzione software libero"

Riassumendo, la critica principale all'attuale assetto progettuale del PCT si sostanzia in ciò: non è stata privilegiata una soluzione tecnica improntata ai principi del cosiddetto "*software libero*".

Per quanti volessero approfondire le tematiche del "*software libero*" rimando al sito del Progetto GNU (<http://www.gnu.org/home.it.html>); nel contesto di questo intervento, può essere sufficiente precisare che l'espressione "*Software Libero*" si riferisce alla libertà dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, cambiare e migliorare il *software*.

Ciò comporta (*e presuppone*) che il *software* sia accessibile anche dal sorgente, cioè si possa esaminare il programma nella sua forma "umana", ossia nel linguaggio adoperato dal programmatore e prima di essere tradotto nel cosiddetto "linguaggio macchina", cioè nella forma binaria eseguibile dal computer.

Ciò, comporta, inoltre, che al *software* non sia associata una licenza restrittiva, che riservi cioè tutte le facoltà al produttore e conceda all'utente solo di eseguire il *software* alle condizioni stabilite unilateralmente dal produttore (*per fare un paragone, per quanto grossolano, sarebbe come se con la vostra automobile poteste andare solo dove ha deciso il produttore e non poteste aprire il cofano neanche per cambiare l'olio...*).

La libertà del *software*, invece, consente da un lato il controllo pieno sulle effettive funzionalità del programma (*così da evitare, per esempio, che vi siano incluse istruzioni per carpire fraudolentemente dati*), dall'altro l'effettiva disponibilità dei documenti creati e dei dati gestiti mediante quello specifico *software*.

Un esempio chiarirà meglio quest'ultimo aspetto.

Il formato dei documenti creati con Microsoft Word è di proprietà di Microsoft e non è aperto, cioè le specifiche tecniche sulle quali è costruito sono un segreto industriale del produttore. Cosicché, i documenti creati con Microsoft Word sono legittimamente accessibili - anche dal loro stesso autore - solo e fintantoché si è in possesso di una licenza d'uso rilasciata da Microsoft; è vero che anche altri programmi, realizzati da altri e non soggetti alla licenza Microsoft, possono accedere ai documenti creati con Microsoft Word, ma tali filtri di conversione sono stati realizzati empiricamente, e non sulla scorta delle specifiche di formato, cosicché l'efficacia dei filtri non è garantita al 100%. Inoltre, lo stesso formato proprietario di Microsoft si è evoluto ed è mutato nel tempo, per cui neanche in casa Microsoft è sempre pienamente garantita la cosiddetta "retrocompatibilità" (*cioè, la possibilità di accedere pienamente al contenuto del documento con una versione successiva del software; il rischio aumenta in maniera direttamente proporzionale alla vetustà del file*).

Come si vede, dunque, emerge un problema di non poco momento in ordine alla disponibilità di una propria stessa creazione.

A ciò si affianca il delicato problema di imporre l'utilizzo di specifici prodotti commerciali per l'esercizio di quella che dovrebbe essere una libera professione; utilizzo, lo ribadiamo, non dettato da necessità di qualunque sorta.

L'esistenza stessa di Internet smentisce ogni contrario assunto: il *web* è costruito sopra standard aperti, di modo che sia fruibile dalla più vasta platea senza restrizioni legate a specifici *software*; si può accedere a un sito e ai suoi servizi indipendentemente dal *browser* utilizzato e dal sistema operativo del proprio PC; ciò, perché è conveniente all'operatore raggiungere il più ampio numero di fruitori.

Analogamente dovrebbe essere per un campo di fondamentale importanza come la Giustizia.

L'auspicabile agenda dell'Avvocatura in punto

Come confidiamo si sarà compreso da questo nostro intervento, il PCT è una prospettiva tuttora *in fieri*, la cui entrata a regime non è al momento seriamente calendarizzabile.

Se da un lato ciò è senz'altro motivo di rammarico, dall'altro dev'essere inteso come l'occasione pressoché ultima per l'Avvocatura, affinché un'evoluzione tanto importante della nostra stessa professione - quantomeno per ciò che attiene alle sue concrete modalità operative - avvenga con la fattiva collaborazione dell'Avvocatura stessa e non, come sinora è accaduto, a suo detrimento.

L'Avvocatura associativa, tanto istituzionale quanto libera, dovrebbe dunque attivarsi nei modi a essa consoni e consentiti per imprimere al PCT quella direzione che consenta da un lato il suo più celere e agevole affermarsi, dall'altro che il PCT si riveli uno strumento accessibile a tutti con il minimo di sacrifici e oneri, in forme e modalità che non escludano nessuno.

In tal senso, credo sia fondamentale ribadire la necessità che gli strumenti indispensabili per l'accesso al PCT rispondano ai criteri del già menzionato "software libero", i soli in grado di garantirne l'utilizzabilità da parte di chiunque senza compromettere alcuna libertà o alcun diritto individuale. Parallelamente, l'Avvocatura associativa dovrebbe altresì farsi carico delle opportune attività volte a promuovere e diffondere fra i propri associati una vera e propria cultura informatica, intesa non già e tanto come mero insieme di istruzioni per l'uso di questo o quello strumento (*hardware o software che sia*), bensì come autentica attitudine mentale e comprensione, profonda per quanto minima ed essenziale, di una realtà che è già attuale e dalla quale non è ipotizzabile ritorno.

NOTE

¹ Dante Alighieri, *Commedia, Inferno*, Canto V, v. 25.

² Fonte: <http://www.processotelematico.giustizia.it/>, sezione Uffici Giudiziari.

³ Ricordo, solo due o tre anni fa, un noto Sostituto Procuratore della Repubblica di Venezia rammaricarsi perché gli impiegati sostanzialmente si rifiutavano di adoperare il nuovo sistema informatico di gestione del Registro delle notizie di reato; ma la cosa che più mi colpì – in senso sfavorevole – era che il predetto magistrato pareva rassegnato a subire tale atteggiamento; ometto ulteriori commenti...

⁴ PDF è l'acronimo per "Portable Document Format": si tratta di formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina (*sviluppato da Adobe Systems nel 1993*) per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per gene-

rarli o per visualizzarli. Un file PDF può descrivere documenti che contengono testo e/o immagini a qualsiasi risoluzione. È un formato aperto, nel senso che chiunque può creare applicazioni che leggono e scrivono file PDF senza pagare *royalties* ad Adobe Systems (*Adobe ha un numero elevato di brevetti relativamente al formato PDF ma le licenze associate non includono il pagamento di diritti per la creazione di programmi associati*).

⁵ I *software* sono scaricabili dal sito ufficiale del PCT:

<http://www.processotelematico.giustizia.it>, sezione Download.

⁶ Per il funzionamento di NIR è richiesto che nel sistema sia installato Java Runtime Environment 1.4.2 o successivo.

⁷ Non molto tempo fa, vi fu un certo clamore quando fu reso pubblico che i documenti realizzati con Microsoft Word includevano al loro interno informazioni (*metadati*) che non avrebbero dovuto esserci (*quali determinati dati dell'autore e, soprattutto, dati relativi ad altri documenti*); tant'è che Microsoft dovette precipitosamente correre ai ripari distribuendo un *software* aggiuntivo per rimuovere tali informazioni (*ma anche così, è da dubitare che tutti gli utenti di Microsoft Word l'abbiano saputo e abbiano provveduto in merito...*).

⁸ Gli esperti dell'ambiente GNU/Linux – che, addirittura, è totalmente *open source* – ben sanno quali difficoltà si presentino per far funzionare un medesimo applicativo in tutte le innumerevoli distribuzioni GNU/Linux disponibili sulla piazza.